



PROVINCIA DI COSENZA

DETERMINAZIONE
DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE
Ambiente e Demanio Idrico

N° **12** 14000580 del 18/12/2014 del Registro di Settore

N° 14003079 del 18/12/2014 del Registro Generale

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale - D.P.R. n. 59/2013 - Ditta Monier SpA Ubicazione stabilimento: C.da S. Antonello – Montalto Uffugo (CS).
Sede Legale: via Valle Pusteria, 21 – 39030 Chienes (BZ).
Attività: Produzione di Tegole in cemento.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE, spetta alla Provincia, in assenza dell'individuazione di una diversa autorità indicata dalla normativa regionale, l'adozione del provvedimento di AUA, ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera b del DPR 59/2013, relativamente ai titoli abilitativi elencati nell'art.3 comma 1 del precitato decreto da rilasciare alle categorie di imprese di cui all'art.2 del Decreto del Ministro delle Attività produttive 18 aprile 2005;

CHE, il provvedimento adottato da questo Ente dovrà essere trasmesso al SUAP del Comune territorialmente competente affinché rilasci il titolo al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013;

CHE, la Ditta Lafarge Roofing Spa è stata autorizzata dalla Regione Calabria alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento in oggetto con Decreto n. 15472 del 19/10/2005, volturata da questo Settore alla Ditta MONIER SPA con provvedimento n.88620 del 01/10/2008, successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale n.14002240 del 25/09/2014 ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e ss. mm. ed ii.;

CHE, nella data del 19/11/2014 il Sig. Benincasa Andrea, nato a San Candido (BZ) il 19/06/1965 ed ivi residente in via Pizach n. 5/A, in qualità di legale rappresentante della Ditta MONIER SPA, ha avanzato tramite la piattaforma CalabriaSUAP del Comune di Montalto Uffugo istanza di autorizzazione unica ambientale ai sensi dell'art.4 del DPR 59/2013 e degli artt. 269 e 281 del Dlgs 152/06 e ss.mm. ed ii., relativa alle emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento ubicato in c.da S. Antonello del Comune di Montalto Uffugo, successivamente integrata in data 29/11/2014;

CHE, con nota di prot. n. 78542 del 25/11/2014, questo Settore ha convocato, in via istruttoria, ai sensi dell'art.269 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ed ii., dell'art.14 della Legge 241/1990 e ss.mm.ed ii. e dell'art. 4 comma 7 del DPR 59/2013, una conferenza dei servizi per il 05/12/2014;

CHE, la Conferenza dei Servizi del 05/12/2014 si è espressa favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione a continuare le emissioni in atmosfera;

CHE, alla luce della documentazione in atti, sussistono i presupposti per concludere il procedimento amministrativo adottando, ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/2013 e degli artt. 269 e 281 del D.lgs 152/06 e ss.mm. ed ii., un provvedimento di AUA che sostituirà il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del medesimo D.P.R.;

Per le motivazioni in premessa

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14/05/1998;

Visto l'art. 64 dello Statuto dell'Ente;

Vista la Legge Regionale n. 34 del 12/08/2002

Vista la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 103 del 03/04/2007;

Visto il D.Lgs. n. 159/2011;

Visto il D.P.R. n.59/2013;

Visto il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento sui Controlli Interni;

Visto il Regolamento di Contabilità.

Reso sul presente atto:

- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.

DETERMINA

- **di autorizzare** la Ditta Monier SPA, nella persona del gestore Sig. Benincasa Andrea, nato a San Candido (BZ) il 19/06/1965 ed ivi residente in via Pizach n. 5/A, a continuare le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento ubicato in loc. San Antonello del Comune di Montalto Uffugo.

Il titolare della presente Autorizzazione Unica Ambientale è tenuto ad osservare, sotto le comminatorie di legge, le seguenti **prescrizioni**.

1. Deve comunicare a questo Ente ed all'ARPACal – Servizio Tematico Aria:

- a. qualsiasi modifica dello stabilimento che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.-
- b. entro le otto ore successive, il verificarsi di eventi, malfunzionamenti o avarie tali da pregiudicare potenzialmente il rispetto dei valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. ed ii.- In tali casi il gestore dello stabilimento è tenuto a procedere: al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, a sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana, ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto dello stabilimento. Questo Ente si riserva di disporre, ai sensi del succitato articolo, sentito il Servizio Tematico Aria del Dipartimento provinciale di Cosenza dell'ARPACal, la riduzione o la cessazione delle attività ovvero altre prescrizioni.

2. Devono essere rispettate le prescrizioni previste per le emissioni diffuse dall'**Allegato V** alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii, nonché, le prescrizioni i valori limite e la periodicità dei controlli di cui all'**Allegato 1** alla presente AUA. Le emissioni convogliate si considerano conformi al valore limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come la media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

3. I dati relativi ai suddetti controlli devono essere riportati dal gestore su apposito registro, avente pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento, allegando copia dei certificati analitici. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06.

4. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo, ecc) deve essere annotata su apposito registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile dello stabilimento. Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato nell'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/06.

6. I registri e la tabella di cui ai punti 3. e 4. devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per i controlli.

L'ARPACal, Dipartimento Provinciale di Cosenza Servizio Tematico Aria, competente per i controlli, effettuerà il primo accertamento di verifica del rispetto del presente provvedimento relativamente alle emissioni in atmosfera, entro 6 mesi dalla data di rilascio del provvedimento dal parte del Comune di Montalto Uffugo. Altri controlli potrà effettuare su richiesta della Provincia.

Le spese per i controlli sono a carico della ditta.

Norme tecniche

Il punto di emissione autorizzato deve essere dotato di apposite prese per i campionamenti, secondo quanto previsto dalle metodiche ufficiali (UNI 10169:2010 e ss.mm. ed ii.). Il punto di prelievo al camino soggetto al controllo analitico dovrà essere reso permanentemente accessibile agli organi preposti al controllo. Le strutture di accesso (scale, parapetti, ballatoi, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

I camini dovranno avere uno sbocco diretto verso l'alto e privo di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

I metodi di campionamento, analisi e valutazioni emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Il gestore dello stabilimento trasmetta al Servizio Tematico Aria del Dipartimento Provinciale di Cosenza dell'ARPACal:

- a. con un anticipo di 20 giorni, la data in cui intende effettuare i controlli nonché la data di apertura dei campioni ed analisi, per consentire l'eventuale presenza di tecnici dell'Agenzia;

- b. entro 30 giorni dalla data del loro rilascio, le certificazioni di conformità delle emissioni ai valori limite previsti dalla normativa vigente, riferite ai campionamenti effettuati con la periodicità riportata nell'Allegato 1 alla presente autorizzazione.

SI RISERVA

di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 217 T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o Autorità nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili in riferimento all'attività dello stabilimento anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di sorgenti sonore fisse e di introduzione di rumore nell'ambiente esterno ed abitato.

Il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alle emissioni in atmosfera, è necessario, pertanto, che siano rilasciati da parte delle Autorità competenti, su richiesta dell'interessato, se necessari all'esercizio dell'attività, nullaosta, visti, assensi, atti di iscrizione, autorizzazioni, concessioni, permessi e siano rispettati tutti gli obblighi di Legge.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce il titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 59/2013 ed è valida per un periodo di **15 (quindici) anni** a far corso dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Montalto Uffugo ed il titolare ne deve chiedere il rinnovo tramite il precitato SUAP almeno 6 mesi prima della scadenza secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.

Il presente atto viene adottato sotto condizione risolutiva in analogia a quanto previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss. mm. ed ii., nel senso che esso cessa la sua validità, e di conseguenza, la sua efficacia, qualora dalla comunicazione antimafia, richiesta da questo Ente in data 01/12/2014 alla Prefettura di Cosenza ai sensi dell'art. 87, comma 1 del D.Lgs. 152/2011 e ss. mm. ed ii., emerga nei confronti della ditta la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del succitato decreto.

Ai sensi dell'art. 281 comma 7 del D.lgs 152/06, gli atti e gli adempimenti connessi al presente provvedimento sono messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dal D.lgs 19 agosto 2005 n. 195.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm. ed ii., avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla notifica della presente autorizzazione.

L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza viale Crati- Vaglio Lise – 87100 Cosenza.

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP del Comune di Montalto Uffugo affinché, assicurato l'assolvimento dell'imposta di bollo, rilasci il titolo al gestore dello stabilimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 e lo trasmetta a questo Ente, all'ARPACAL - Dipartimento Provinciale di Cosenza, all'ASP di Cosenza U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza ed al Sindaco di Montalto Uffugo.

Il Responsabile del Procedimento (Dott. Piero Minutolo) _____	Il Dirigente (Dott. Francesco Toscano) _____
--	---

La presente determinazione, rimane affissa all'Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_____

	Il Dirigente della Segreteria (Avv. Antonella Gentile) _____
--	--

